COMUNE DI BORGOMARO

PROVINCIA DI IMPERIA

CAP.18021 Via L. Ameglio, 34 - Tel. 018354571 - Fax 018354572

Cod.Fisc.P.IVA 00254630080 - E-mail:info@comune.borgomaro.im.it

DECRETO N. 2

del 11 maggio 2020

Oggetto: **D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 202O, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".**

Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative finalizzate a garantire in sicurezza l'attività dei cantieri pubblici che possono operare nel territorio comunale.

IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 della Legge 267/2000;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento delta Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTI ALTRESÌ:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogate dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n, 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacita di intervento del Sistema Sanitario;

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia adottate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n° 5/2020 del 23 marzo 2020 recante "Attività cantieri strategici sul territorio della Regione Liguria: chiarimenti";

- il Decreto del Soggetto Attuatore n° 10/2020 del 29 marzo 2020 recante "Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: Disposizioni fino al 3 aprile 2020";

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 13/2020 del 3 aprile 2020 recante "Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 13 aprile 2020";

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 18/2020 del 13 aprile 2020 recante: "Atto di indirizzo e disposizioni attuative D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'Ordinanza del Soggetto Attuatore n. 19/2020 del 14 aprile 2020 recante: "Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che dispone tra l'altro l'abrogazione del precedente Decreto del Soggetto Attuatore n. 18/2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 25/2020 del 3 maggio 2020 ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020";

EVIDENZIATA:

- l'indicazione, inserita nell'Ordinanza su indicata, secondo la quale l'attività dei cantieri pubblici operativi deve essere condizionata alla verifica, a cura dell'Ente Appaltante:

  – del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti dei de "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambientidi lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

  – delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008;

- la necessità di CONTEMPERARE IL DIRITTO AL LAVORO ED IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTRAVERSO DISPOSIZIONI volte a fare chiarezza sul tema, evitando che eventuali incomprensioni possano creare condizioni ostative per un corretto svolgimento delle attività dei cantieri pubblici operanti sul territorio comunale;

- la necessità altresì di poter dar seguito, laddove possibile, alla ripresa delle attività dei cantieri pubblici, in piena sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali come integrato in data 24 aprile 2020 e del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, anche attraverso:

  – l'accettazione da parte delle Imprese Aggiudicatarie operanti nei cantieri pubblici sul territorio comunale e delle loro subappaltatrici del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile", adottato dal Comune ed allegato al presente atto, ad ulteriore supporto/integrazione di quanto dalle stesse già predisposto, firmato dal loro Comitato per la Sicurezza specificatamente nominato, attestante il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza con conseguente trasmissione al Comune ed al CSE, se nominato;

  – l'elaborazione/l'adeguamento/aggiornamento Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) se nominato;

  – l'elaborazione da parte delle Imprese Aggiudicatarie operanti nei cantieri pubblici sul territorio comunale e delle loro subappaltatrici dell'aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e trasmissione degli stessi al Comune ed al CSE, se nominato;

  – l'elaborazione ed il calcolo degli eventuali Oneri Aggiuntivi di sicurezza, con conseguente verifica preliminare e contrattuale del Comune degli oneri aggiuntivi di sicurezza stessi;

- la sottoscrizione per accettazione delle parti Comune / Impresa del documento di aggiornamento/adeguamento del PSC, corredato dal calcolo degli oneri della sicurezza, laddove esistente, con obbligo di condivisione dello stesso documento esteso alle imprese subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi;
- la ripresa delle attività dei cantieri pubblici mediante la sottoscrizione di apposita documentazione vincolante da intendersi quale integrazione del PSC se esistente, nella quale le parti convenute concordano la ripresa delle attività di cantiere e, al fine di monitorare l'andamento e l'applicazione dei modelli organizzativi e di controllo ritenuti necessari, convengono nel definire la data d'una riunione di coordinamento (anche in videoconferenza) per una prima verifica dell'avvenuto rispetto dei protocolli messi in atto (Verbale specifico);

ACCERTATO pertanto:

- che solo l'adozione di procedure operative, reali e realmente applicabili, legate alle attività dei preposti e di tutti i soggetti coinvolti, così come previsto dal D.lgs 81/08 e ss.mm. e ii., diventa uno strumento necessario ed indispensabile per ridurre i rischi specifici;
- che tali procedure devono essere adottate a tutti i livelli, sia dalle imprese aggiudicatarie sia dalle imprese subappaltatrici, dai fornitori e dai noleggiatori di attrezzature, mediante modelli di interfaccia che lascino spazio a pochi dubbi rispetto l'applicabilità reale di tali elementi;
- che le procedure, se definite in modo corretto, non sono uno ostacolo, ma semmai favoriscono la corretta applicazione dei parametri ritenuti indispensabili per l'adozione di misure di sicurezza idonee;
- che i costi diretti e indiretti, riferiti all'applicazione del su ampiamente citato Protocollo di Sicurezza potranno aumentare ma anche in questo caso la competenza dei singoli soggetti, siano essi RSPP, consulenti esterni, Medici Competenti, con il necessario supporto del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza, aiuta a non attivare procedure inutili e poco significative, ma soltanto quelle necessarie, compresa l'adozione di sistemi di monitoraggio per la gestione dei protocolli di sicurezza;

VISTO il "PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE ANTI – CONTAGIO COVID -19" in attuazione del Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – REV. 0 specificamente predisposto dagli uffici comunali, assolutamente condivisibile e meritevole d'adozione, allegato al presente decreto;

RITENUTO necessario meglio disciplinare nel territorio del Comune alcune specifiche attività strettamente connesse con lo svolgimento in sicurezza delle attività dei cantieri pubblici ivi operanti;

RITENUTO da ultimo, in ragione delle competenze attribuite al Sindaco, di dover contribuire alla ripartenza delle attività di settore, in linea con i disposti normativi in vigore, fornendo il massimo supporto a tutte le figure impegnate ognuna nel suo ruolo, nella consapevolezza che l'uscita dalla attuale emergenza non potrà che avvenire con gradualità;

RITENUTO altresì opportuno procedere, per tutto quanto suddetto, con la cautela che la condizione particolare in atto impone, privilegiando in primis la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa dell'abitato dall'azione del mare;

DISPONE

per i cantieri pubblici operanti sul territorio comunale nei limiti indicati dalle disposizioni vigenti:

- l'assunzione a riferimento del Comune per i cantieri pubblici ricadenti nel territorio del Comune **del "PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE ANTI – CONTAGIO COVID -19"** in attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negliambienti dilavoro del settore edile – REV. 0 specificamente predisposto dagli uffici comunali, assolutamente condivisibile e meritevole d'adozione, allegato al presente decreto;

- per la verifica, a cura dell'Ente Appaltante, del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali come integrato in data 24 aprile 2020 e del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali;

- per le necessarie indicazioni eventualmente da formulare da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, qualora nominato;

- l'accettazione da parte delle Imprese Aggiudicatarie operanti sul territorio comunale e delle loro subappaltatrici nel settore dei cantieri pubblici del "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" adottato dal Comune ed allegato al presente atto, ad ulteriore supporto/integrazione di quanto dalle stesse già predisposto, firmato dal loro Comitato per la Sicurezza specificatamente nominato, attestante il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza con conseguente trasmissione al Comune ed al CSE, se nominato;

- l'elaborazione/l'adeguamento/aggiornamento del relativo Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)se nominato;

- l'elaborazione da parte delle Imprese Aggiudicatarie operanti nei cantieri pubblici sul territorio comunale e delle loro subappaltatrici dell'aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e trasmissione degli stessi al Comune ed al CSE, se nominato;

- l'elaborazione ed il calcolo degli eventuali Oneri Aggiuntivi di sicurezza, con conseguente verifica preliminare e contrattuale del Comune degli oneri aggiuntivi di sicurezza stessi;

- la sottoscrizione per accettazione delle parti Comune / Impresa del documento di aggiornamento / adeguamento del PSC, corredato dal calcolo degli oneri della sicurezza, laddove esistente, con obbligo di condivisione dello stesso documento esteso alle imprese subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi;

- la ripresa delle attività di cantiere mediante la sottoscrizione di apposita documentazione vincolante da intendersi quale integrazione del PSC se esistente, nella quale le parti convenute concordano la ripresa delle attività di cantiere e, al fine di monitorare

l'andamento e l'applicazione dei modelli organizzativi e di controllo ritenuti necessari, convengono nel definire la data d'una riunione di coordinamento (anche in video conferenza) per una prima verifica dell'avvenuto rispetto dei protocolli messi in atto (Verbale specifico);

- di procedere, per tutto quanto suddetto, con la cautela che la condizione particolare in atto impone, privilegiando in primis la piena operatività dei cantieri pubblici relativi alla realizzazione di opere finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed alla difesa dell'abitato;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente decreto.

Borgomaro, 11/05/2020

IL SINDACO
Massimiliano MELA